



COMUNE DI SOVICO

Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 26-03-2015

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUINDICI addi VENTISEI del mese di MARZO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco	Sì	
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa	Sì	
5	FEUDALE FOTI Matteo		Sì				
6	SAINI Liliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Avv. MARIO BLANDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

Illustra l'argomento il **Presidente**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 26.03.2015 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune gestisce il servizio di igiene urbana tramite convenzione con il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;
- con delibera di C.C. n. 30 del 28/07/2014 è stato deciso di procedere allo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio della Brianza Milanese e di dare mandato al Sindaco di attivare tutte le procedure per giungere alla liquidazione del Consorzio medesimo, proponendo nella seduta dell'assemblea dei Sindaci la nomina di un liquidatore e il suo compenso;
- con decisione dell'Assemblea Consortile n. 10 del 28/10/2014 è stato deliberato lo scioglimento e messa in liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese, con effetto a far tempo dal 01/01/2015;
- Gelsia Ambiente S.r.l. è una società a capitale pubblico locale partecipata dal Comune per il tramite di AEB e si occupa della raccolta, del trasporto e del trattamento dei rifiuti, gestendo altresì numerose isole ecologiche e, nei Comuni serviti, anche lo spazzamento stradale, manuale e informatizzato;
- con delibera d'indirizzo n. 31 adottata da questo Consiglio Comunale in data 28/07/2014 sono stati impartiti indirizzi in materia di gestione del servizio di igiene urbana;
- i Comuni che hanno adottato analogo provvedimento risultano allo stato essere: Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Carate Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Giussano, Misinto, Renate, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, al novero dei quali potrebbero aggiungersene altri, purché il relativo atto deliberativo sia assunto entro il momento dell'indizione della gara a doppio oggetto di cui al precedente alinea;
- degli enti locali di cui sopra, i seguenti Albiate, Briosco, Cogliate, Misinto, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, non essendo ancora soci del gruppo AEB/Gelsia, intendono procedere all'acquisto di una partecipazione consistente in n. 10 (dieci) azioni di AEB S.p.A., in relazione al qual trasferimento il Comune, per quanto occorrer possa, esprime fin da subito parere favorevole e rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione derivante da statuto;

- in occasione di un incontro svoltosi in data 23/2/15 alla presenza di Sindaci e Assessori competenti dei Comuni predetti, Gelsia Ambiente S.r.l. ha provveduto a illustrare gli esiti degli approfondimenti svoltisi a valle delle diverse deliberazioni assunte, e in particolare i profili di carattere generale, sotto l'aspetto tecnico, giuridico ed economico, del progetto consistente nell'affidamento a una società mista [la stessa Gelsia Ambiente, ad esito della procedura ad evidenza pubblica per la selezione di partner privato operativo] del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni di cui al precedente alinea;
- nell'incontro predetto si è addivenuti alla sottoscrizione del protocollo d'intesa, approvato in bozza con la/richiamato nella predetta deliberazione consigliere n. 31 del 28/07/2014;
- si è proceduto, in conformità con quanto prefigurato nella deliberazione di cui al precedente alinea, alla costituzione di un gruppo di lavoro aperto alla partecipazione di Segretari e Funzionari dei Comuni interessati, che è stato convocato e ha operato, in riunioni svoltesi in data 13/2, 20/2, 27/2, 6/3/15, in coordinamento con gli amministratori, i dirigenti e i consulenti di Gelsia Ambiente S.r.l., per gli approfondimenti richiesti e per un confronto sui contenuti della documentazione contrattuale e di gara predisposta dalla stessa Gelsia Ambiente S.r.l.;

Ritenuto che:

- l'operatività di Gelsia Ambiente S.r.l. si sviluppa in un ambito sovracomunale e in un'ottica di gestione associata del servizio;
- le dimensioni di tale ambito e il carattere associato della gestione garantiscono risparmi gestionali e consentono di realizzare miglioramenti organizzativi e di offrire nuovi servizi, come pure risulta dimostrato dal piano industriale elaborato con riferimento al perimetro territoriale dei Comuni che hanno manifestato, a questo momento, la volontà di far proprio il modello gestionale della società mista risultante, ad esito della gara a doppio oggetto, dall'attuale conformazione di Gelsia Ambiente S.r.l., e allegato alla presente deliberazione sub "A" a formarne parte integrante e sostanziale;
- tali importanti obiettivi possono essere raggiunti solo mediante l'attribuzione di diritti di esclusiva, giacché presuppongono che il servizio si sviluppi su una base territoriale sufficientemente ampia, interessi un numero adeguato di utenti e sia affidato a un unico soggetto;
- fra i diversi modelli gestionali consentiti dall'ordinamento comunitario, l'affidamento del servizio di igiene urbana a una società mista, all'esito della gara a doppio oggetto, relativa alla scelta di un socio privato con compiti operativi e alla contemporanea attribuzione alla società stessa del servizio oggetto di affidamento, garantisce adeguati benefici per la comunità locale, che in sintesi consistono nel coniugare il rispetto del principio di libera concorrenza con i risparmi gestionali e gli obiettivi di miglioramento organizzativo e di erogazione di nuovi servizi;

Atteso che:

- per effetto della sentenza della Corte costituzionale 20/7/12, n. 199, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 («Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea») del d.l. n. 138/11, convertito in l. n. 148/11, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni, la materia dei servizi pubblici locali è ora disciplinata dai principi desumibili dall'ordinamento comunitario, oltre che dalla legge regionale vigente;

- in particolare, l'art. 2, c. 6 della legge regionale Lombardia n. 26/03, recante disciplina dei servizi locali di interesse economico generale, prevede che «l'erogazione dei servizi è affidata a imprenditori o a società in qualunque forma costituite scelti mediante procedura a evidenza pubblica o procedure compatibili con la disciplina nazionale e comunitaria in materia di concorrenza»;
- la gara a doppio oggetto sopra menzionata risulta rispettosa dei principi in materia di procedimenti ad evidenza pubblica, come la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo da tempo di accertare, e appare dunque coerente con le indicazioni rivenienti dal diritto dell'Unione europea, come ancora di recente riconosciuto dalla Corte costituzionale (sent. 16/7/14, n. 199);
- il servizio di igiene urbana è qualificabile come servizio pubblico locale di rilevanza economica, come tale soggetto alla sopra menzionata disciplina;
- l'art. 34 («Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni»), c. 20 del d.l. n. 179/12, convertito in l. n. 221/12, prevede che l'affidamento del servizio pubblico locale (compreso quello di igiene urbana, o di suoi singoli segmenti) deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste);

Considerato che:

- il gruppo AEB/Gelsia dispone di un consistente e qualificato patrimonio di risorse umane e strumentali e gode di un pregevole posizionamento nei risultati economici e qualitativi della gestione dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al servizio di igiene urbana, oltre che ai servizi di distribuzione e vendita del gas metano, distribuzione e vendita di energia elettrica, cogenerazione, teleriscaldamento, impianti fotovoltaici e servizi di gestione calore;
- l'utilizzo del modello della società mista facente perno su Gelsia Ambiente, attualmente a totale partecipazione pubblica, consente una valorizzazione economico-patrimoniale di un operatore industriale creato dalla libera iniziativa di enti locali dell'area brianzola, con conseguente beneficio a favore delle amministrazioni che indirettamente detengono in esso una quota di partecipazione;
- come affermato dalla Corte Costituzionale nella sopra richiamata sentenza (16/7/14, n. 199), il diritto dell'Unione europea consente, purché ricorrano le condizioni, l'affidamento diretto del servizio di rilevanza economica anche a società miste, ed anzi esprimendo un vero e proprio favor per il partenariato pubblico/privato e gli organismi misti;
- in particolare, la giurisprudenza comunitaria (e quella amministrativa nazionale, in conformità) non esclude che, come nel caso di specie, possa essere disposto l'affidamento del servizio pubblico a società miste, purché sia rispettata la condizione della gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio, con contestuale affidamento del servizio;

Ritenuto opportuno:

sulla base delle precedenti considerazioni, che il modello in concreto adottato per l'affidamento da parte del Comune e la gestione del servizio di igiene urbana sia diretto a:

1. sviluppare il servizio in un ambito sovracomunale e in un'ottica di gestione associata, al fine di garantire risparmi gestionali, di realizzare miglioramenti organizzativi e di offrire nuovi servizi;

2. valorizzare l'alto livello organizzativo e professionale di Gelsia Ambiente S.r.l. società che opera nel campo dell'igiene ambientale in tutte le sue diverse fasi: raccolta e trasporto delle frazioni differenziate e non dei rifiuti urbani, sistemi di raccolta porta a porta con tecnologia RFID, spazzamento manuale e meccanizzato del suolo, gestione delle piattaforme ecologiche e relativa direzione tecnica, smaltimento dei rifiuti differenziati e non, gestione dei contributi CONAI e valorizzazione di rifiuti, tariffazione puntuale e non, gestione sportelli utenti sul territorio, predisposizione piani economico finanziari, MUD, ORSO e bilanci ambientali per contro degli Enti locali, attività di comunicazione integrata di settore;
3. assicurare, pur mantenendo il controllo pubblico del servizio, l'apertura della società al mercato, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento nazionale e comunitario, al fine di incentivare il raggiungimento di ulteriori miglioramenti qualitativi ed economici del servizio stesso, a vantaggio degli utenti;

Ritenuto che:

- tali obiettivi risultano suscettivi di migliore attuazione attraverso il modello della società mista di matrice comunitaria che consente di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento del risultato di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato; che assicura, rispetto all'affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all'ottenimento dei vantaggi competitivi che discendono dall'apertura al mercato) la soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento e all'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno e organico, come partner societario sul soggetto privato selezionato per la gestione; che permette la particolare valorizzazione dell'apporto operativo del partner privato, evitando che il suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l'ingresso di un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;
- il modello della società mista pubblico-privata, in precedenza disciplinato dall'art. 113, c. 5, lett. b) del TUEL, dall'art. 23-bis, c. 2 della l. n. 133/08 e dall'art. 4, cc. 8-12 del d.l. n. 138/11, convertito in l. n. 148/11, risulta oggi normato secondo i principi desumibili dall'ordinamento comunitario;
- le conclusioni sin qui rassegnate escono confermate e avvalorate dalla relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. n. 179/12, predisposta dal Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia e allegata alla presente deliberazione sub "B" a formarne parte integrante e sostanziale;
- la costante e consolidata giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato ha giudicato legittimo che i Comuni soci affidino a società a capitale interamente pubblico da essi partecipate il compito di espletare le gare a doppio oggetto, volte a consentire l'affidamento diretto dei servizi di loro pertinenza alle predette società, una volta rese miste ad esito delle procedure di gara in questione;

Ritenuto conclusivamente:

di definitivamente individuare il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune nella società a capitale misto pubblico privato, attenendosi alle seguenti linee guida:

1. Il Comune, indirettamente socio di Gelsia Ambiente S.r.l. attraverso la propria partecipazione detenuta in AEB, attribuisce alla stessa Gelsia Ambiente il compito di espletare la gara per la scelta del socio privato che sottoscriverà una quota del proprio capitale sociale, affidando alla

medesima società, attualmente a totale partecipazione pubblica, una volta trasformata in società mista, il proprio servizio di igiene urbana.

2. La gara a doppio oggetto verrà suddivisa in n. 2 lotti, con possibilità di concorrere per uno di essi o per entrambi.
3. Il socio/i soci privato/i avrà/avranno natura operativa e sottoscriverà/sottoscriveranno, previo aumento riservato di capitale, una quota di minoranza del capitale sociale (pari al 7%, per il primo lotto, e al 3%, per il secondo lotto), oltre al versamento di un sovrapprezzo posto a base della gara a doppio oggetto.
4. L'affidamento da parte del Comune del proprio servizio di igiene urbana, da intendersi come sospensivamente condizionato all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto e all'individuazione, per tale via, del/i socio/i privato/i, avrà una durata di 10 (dieci) anni, che si ritiene adeguata a consentire la remunerazione del capitale investito da parte del/i selezionando/i socio/i privato/i.
5. La partecipazione del/i socio/i privato/i deve considerarsi "a termine", cessando alla scadenza dell'affidamento e non potendo essere prorogata o rinnovata. Tale improrogabile cessazione verrà stabilita nello statuto di Gelsia Ambiente S.r.l. e verrà altresì prevista negli atti di gara, unitamente alle modalità di liquidazione della quota del socio/i privato/i.
6. Il/i socio/i privato/i eseguirà/ eseguiranno direttamente con la propria organizzazione d'impresa l'attività operativa riconducibile, quanto al lotto n. 1, al trattamento della frazione secca residua CER 200301 proveniente dalla raccolta dei territori dei Comuni aderenti, e quanto al lotto n. 2, al trasporto presso gli impianti di destino delle frazioni differenziate e non provenienti da alcune piattaforme ecologiche e dai centri di raccolta dei Comuni aderenti.
7. Dovrà essere garantito il permanere in capo al Comune dei poteri di controllo previsti per legge sull'attività operativa e sulle modalità di erogazione del servizio oggetto di affidamento, anche per quanto concerne i compiti operativi attribuiti al/i socio/i privato/i.
8. Il Comune, in conformità e in esecuzione di quanto disposto negli atti di gara, ha la facoltà di determinare in autonomia l'estensione e la portata del servizio relativamente al proprio territorio, secondo quanto specificato nell'apposito Contratto di Servizio recante le condizioni tecniche ed economiche concernenti la sua erogazione, allegato alla presente deliberazione sub "C" a formarne parte integrante e sostanziale.

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 49, c. 1 del d.lg. n. 267/00 il responsabile del servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il ragioniere ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3 del d.lg. n. 267/00 l'organo di revisione ha espresso parere favorevole;

Richiamato il verbale della Commissione Ecologia in data 19/03/2015;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **DI INDIVIDUARE** il modello organizzativo per la gestione del servizio di igiene urbana del Comune nella società a capitale misto pubblico privato ai sensi della vigente normativa comunitaria.
3. **DI APPROVARE** la relazione ex art. 34, c. 20 del d.l. n. 179/12, disponendone altresì la pubblicazione sul sito internet del Comune, così come espressamente previsto dalla vigente normativa di settore.
4. **DI ASSEGNARE** alla società Gelsia Ambiente S.r.l. il compito di espletare un'unica gara ad evidenza pubblica per la scelta del socio privato della predetta società e per l'affidamento a essa del servizio di igiene urbana, attenendosi alle linee guida esplicitate in premessa.
5. **DI AFFIDARE** alla predetta società mista, subordinatamente all'aggiudicazione della gara a doppio oggetto e all'individuazione del/i socio/i privato/i, per una durata di 10 (dieci) anni, il servizio di igiene urbana, in conformità agli indirizzi di cui alla presente deliberazione e ai sensi della vigente normativa comunitaria, nonché alle condizioni di cui al Contratto di Servizio quivi specificamente approvato.
6. **DI DARE ATTO** che la gestione del servizio nel territorio di questo Comune deve essere conforme agli standards qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza definiti nel Contratto di Servizio in misura almeno pari a quelli attuali.
7. **DI ESPRIMERE** fin da subito parere favorevole e **DI RINUNCIARE** all'esercizio del diritto di prelazione derivante da statuto, quanto al trasferimento, da parte di AEB S.p.A. e nei confronti dei Comuni Albiate, Briosco, Cogliate, Misinto, Renate, Triuggio, Veduggio con Colzano, e di eventuali ulteriori altri che nel frattempo dovessero aggiungersi al percorso intrapreso, di n. 10 azioni proprie della stessa AEB S.p.A. per ciascuno dei detti Comuni.
8. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili di Settore, ciascuno per le rispettive competenze, di attuare le procedure e assumere gli opportuni provvedimenti conseguenti all'attuazione della presente deliberazione.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.2.2000 n. 267



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. *10* del 26.03.2015 avente ad oggetto:

SERVIZIO DI IGIENE URBANA. SCELTA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 “TESTO UNICO SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

favorevole

Addi, *20/03/2015*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LL.PP., PATRIMONIO ED ECOLOGIA
(ing. Simona Cazzaniga)



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addi, *20.03.2015*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(dr.ssa Rita Ruggiero)



Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addi 02 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

- Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.
- Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 MAR. 2015 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 02 APR. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. MARIO BLANDINO

